

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

19/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

576/21 L'USR del FVG conferma: per le sanzioni ai docenti superiori alla censura non è competente il DS

di Avv. Marco Barone

Con decreto del 5 maggio 2021 l'USR del FVG ha individuato i Dirigenti responsabili delle "strutture" e degli "uffici per i procedimenti disciplinari" dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, nonché il soggetto titolare dell'azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. Nello stesso atto emerge la competenza della procedura disciplinare. Interessante la questione della competenza per i DS per i procedimenti disciplinari avverso i docenti in un contesto dove la giurisprudenza ha sancito l'illegittimità di una norma che continua a riconoscere la competenza ai DS fino alla sospensione di dieci giorni dal servizio e retribuzione che è il caso di rivedere perchè superata.

Fino a dieci giorni di sospensione ATA è competente il DS

Per il Personale ATA, evidenzia l'USR, *presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs. n. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.*

DS competente a sanzionare docenti fino alla censura

Per il personale docente ed educativo presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs. 165/2001, rileva l'USR, (in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione), i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ovverosia per sanzioni fino alla censura, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.

La competenza oltre i 10 giorni di sospensione per gli ATA

Per i comportamenti posti in essere dal Personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

La competenza oltre la censura per sanzioni contro i docenti

Per i comportamenti posti in essere dal Personale docente ed educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della censura, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

[L'USR del FVG conferma: per le sanzioni ai docenti superiori alla censura non è competente il DS - Orizzonte Scuola Notizie](#)